



## *CITTÀ DI PIOMBINO*

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

*Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494*

*Casella posta certificata: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)*

**Settore Servizi alla Persona  
Servizio Politiche Sociali**

**BANDO DI CONCORSO GENERALE PER  
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2024**

**Bando di concorso generale per  
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2024**

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

- visto l'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 – *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e s.m.i.*;
- visto il “Regolamento delle modalità di assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (REGOLAMENTO E.R.P.)” approvato con DC del 22/10/2021 n. 112, in particolare gli artt. 4, 5, 6;
- richiamata la DD n. 1244 del 24/10/2024 con la quale sono stati approvati il “Bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale – anno 2024”, l'Allegato 1 “Condizioni per l'attribuzione del punteggio”, l'Allegato 2 “Istruzioni di accesso al portale online” e l'Allegato 3 “Istruzione per la compilazione della domanda”.

**RENDE NOTO**

**1. Oggetto del bando**

È indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Piombino, ovunque ubicati, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria. La partecipazione al presente bando consente, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, l'inserimento della propria domanda nella Graduatoria generale del Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale – anno 2024.

**2. Disciplina applicabile al procedimento**

I requisiti per la partecipazione, le condizioni di attribuzione del punteggio e le modalità di svolgimento del procedimento di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono integralmente disciplinati dal presente bando del quale fanno parte anche i seguenti allegati: Allegato 1 “Condizioni per l'attribuzione del punteggio”, Allegato 2 “Istruzioni di accesso al portale *online*”, Allegato 3 “Istruzione per la compilazione della domanda”.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento a:

- Legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 – *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*, da qui in avanti denominata “legge” e s.m.i;

- *“Regolamento delle modalità di assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (REGOLAMENTO E.R.P.)”* approvato con DC del 22/10/2021 n. 112, da qui in poi denominato “Regolamento ERP”.

### 3. Individuazione del nucleo familiare

Per partecipare al procedimento attivato con il presente bando, il nucleo familiare è composto nel modo seguente:

- una sola persona, unico componente il nucleo familiare anagrafico, oppure;
- coppie anagraficamente conviventi more uxorio, ovvero;
- coniugi non legalmente separati e loro figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con questi conviventi, oppure;
- persone unite civilmente o conviventi di fatto, di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e loro figli, oppure;
- soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi, oppure;
- soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono comunque partecipare i nuclei familiari composti nel modo seguente:

- coppie coniugate,
- coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni,
- coppie unite civilmente o conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze),
- persona singola con figli fiscalmente a carico,
- persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto di abitazione della casa coniugale,

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando.

In tali casi, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione, si fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di provenienza, ai sensi della lettera c) dell'allegato A della legge.

Possono, inoltre, partecipare:

- i componenti di coppie di futura formazione,
- due o più nuclei familiari composti ciascuno da una sola persona alla data di pubblicazione del bando,

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio.

In tali casi si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

#### **4. Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare:

- a) nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- b) coloro che sono già collocati nella graduatoria relativa al Bando del 2021;
- c) i titolari di utilizzo autorizzato ai sensi dell'art 14 della legge o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa previgente (L.R. 96/96);
- d) i soggetti assegnatari definitivi di alloggi di ERP, ma esclusivamente nel caso di esigenze di autonomia o per la formazione di un nuovo nucleo familiare come specificato all'art. 3 del presente bando;

che, alla data della pubblicazione del presente bando, **venerdì 25 ottobre 2024**, siano in possesso dei requisiti indicati di seguito.

##### **Requisiti del solo richiedente**

Per poter partecipare al procedimento per l'assegnazione degli alloggi, il richiedente deve:

- a) risiedere o lavorare nel territorio del Comune di Piombino alla data di pubblicazione del presente bando, **venerdì 25 ottobre 2024**;
- b) essere:
  - cittadino italiano o cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, oppure
  - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure
  - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

##### **Requisiti dell'intero nucleo familiare (compreso il richiedente)**

Per poter partecipare è inoltre necessario che:

- a) il nucleo familiare, nel suo complesso, versi in una situazione economica, certificata dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2024, priva di omissioni e/o difformità, non superiore a €16.500;
- b) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo

familiare, che si trova a non più di 50 km di distanza dal territorio comunale di Piombino. La distanza si calcola nel tratto stradale più breve, utilizzando i dati ufficiali forniti dall'Automobile Club d'Italia. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della legge;

- c) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta Municipale Unica, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero, così come certificato dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2024, priva di omissioni e/o difformità.

Questo divieto non si applica se l'immobile è utilizzato dal richiedente o uno dei membri del nucleo familiare per lo svolgimento della propria attività lavorativa prevalente.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità dell'immobile di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile;

Possono inoltre partecipare al Bando i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, Allegato A della legge, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi

- d) il nucleo familiare, nel suo complesso, non possieda un patrimonio mobiliare del valore complessivo di più di € 25.000 risultante dall'attestazione ISEE relativa all'anno 2024, priva di omissioni e/o difformità. Questo valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE (al lordo delle franchigie) la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5,

comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

- e) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri. Questo divieto non si applica se i natanti e le imbarcazioni sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;
- f) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni, aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Questo divieto non si applica se gli autoveicoli sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;
- g) il nucleo familiare partecipante, nel suo complesso, non possieda un patrimonio totale, composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente indicati nelle lettere c-d, del valore complessivo di più di €40.000;
- h) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano stati, in precedenza, assegnatari, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici. Fanno eccezione i casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- i) nei confronti di alcun componente del nucleo familiare, compreso il richiedente, sia stato dichiarato l'annullamento dell'assegnazione di un alloggio ERP e che nessun componente del nucleo familiare sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione per:
  - cessione o mutamento di destinazione d'uso dell'alloggio,
  - abbia adibito, o permesso a terzi di adibire, l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti,
  - per aver gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio,
  - per morosità ultrasemestrale, a meno che il debito sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- j) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non occupino al momento della presentazione della domanda e non abbiano occupato nei cinque anni precedenti, abusivamente (articolo 633 del codice penale) o senza titolo (articolo 37 della legge, oppure articolo 34 della legge regionale n. 96/1996), alloggi di edilizia residenziale pubblica. Possono,

comunque, partecipare al procedimento di assegnazione i nuclei familiari destinatari di un provvedimento di sanatoria di cui all'articolo 40, commi 4, 5 e 6, della legge o dell'articolo 40, commi 3 e 4, della legge regionale n. 96/1996 in possesso dei requisiti di accesso all'ERP di cui all'allegato A paragrafo 2, da lettera a) a lettera h) della legge.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

## 5. Presentazione della domanda

La domanda è presentata da un unico soggetto maggiorenne, denominato richiedente, anche in nome e per conto del nucleo familiare formato secondo quanto previsto dall'articolo 3, alla data di pubblicazione del presente bando, **venerdì 25 ottobre 2024**.

La domanda, indirizzata a Comune di Piombino – Servizio Politiche Sociali - Ufficio ERP, deve essere presentata **entro e non oltre le ore 23:59** del giorno **martedì 24 dicembre 2024**.

Le domande che giungeranno al Comune di Piombino oltre il termine indicato sopra saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente *online* attraverso il portale *web* del Comune di Piombino, collegandosi all'indirizzo

<https://tinyurl.com/BANDOERP24>

al quale è possibile accedere utilizzando le credenziali **SPID** (Sistema Pubblico Identità Digitale) o la **CIE** (Carta Identità Elettronica) del richiedente. La piattaforma *online* prevede, una volta inseriti i dati generali del soggetto richiedente, la compilazione del documento denominato **ISTANZA** che è possibile trovare nella sezione **Documenti / Allegati**.

Nell'**ISTANZA** vanno inseriti i dati relativi al richiedente, al nucleo familiare, ai requisiti di accesso ed a quelli di punteggio; la piattaforma prevede inoltre la possibilità di caricare, nelle apposite sezioni, la documentazione necessaria, così come specificato all'art.6.

Dopo la compilazione dell'istanza ed il caricamento dei documenti è necessario procedere alla loro trasmissione cliccando su **TORNA ALLA PRATICA, VAI AL RIEPILOGO** ed infine **INVIA RICHIESTA**.

Dopo la conclusione della trasmissione dell'istanza il sistema genera una **ricevuta** e **la domanda può considerarsi perfezionata e correttamente trasmessa soltanto a seguito della ricezione, a mezzo mail, della ricevuta**; in questa sono indicati data ed ora di trasmissione, numero di protocollo della trasmissione ed il **codice identificativo univoco** per ogni singola istanza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione e/o perfezionamento della procedura telematica di presentazione della domanda di partecipazione, per eventuali disguidi tecnici, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Coloro che non hanno possibilità di presentare autonomamente domanda potranno rivolgersi, per avere assistenza alla compilazione della domanda, a Centri Assistenza, CAF, enti del terzo settore e soggetti giuridici privati a cui il Comune ha affidato il servizio, consultando i riferimenti al seguente link:

[https://www.comune.piombino.li.it/pagina191236\\_bando-erp-2024.html](https://www.comune.piombino.li.it/pagina191236_bando-erp-2024.html)

#### **IMPORTANTE:**

Gli operatori non forniranno alcuna informazione relativa ai contenuti del bando e alla regolarità e completezza della domanda presentata. Per la presentazione della domanda *online* è necessario presentarsi presso gli operatori con **SPID** o **CIE** attivi ed in possesso di tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda.

#### **6. Contenuto e allegati della domanda**

Nella domanda *online* devono essere indicati chiaramente, correttamente e in maniera completa:

- a) le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando;
- c) la situazione familiare;
- d) l'eventuale sussistenza di condizioni o cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare;
- e) la situazione reddituale e patrimoniale;
- f) l'eventuale sussistenza di situazioni di disagio abitativo.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

Per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione indicati all'art.4, è obbligatorio allegare alla domanda:

- **dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo di 16,00 euro**, utilizzando il modulo predisposto scaricabile dal portale *online* sul quale va apposta la marca da bollo e compilato in ogni sua parte;
- In caso di cittadino proveniente da Paesi Terzi, copia del permesso di soggiorno ovvero copia della ricevuta di rinnovo del solo soggetto richiedente – in caso di permesso di soggiorno biennale è necessario documentare anche l'attività lavorativa;
- In caso di richiedente non residente anagraficamente nel comune di Piombino, contratto di assunzione da cui risulti la sede di lavoro e la durata del rapporto (solo per il soggetto richiedente se lavoratore subordinato non residente nel Comune di Piombino);
- In caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione ai sensi delle lett. b e c dell'art.4 del presente bando, a seconda dei casi:
  - planimetria catastale dell'immobile, in caso di alloggio a una distanza non superiore a 50 km da Piombino in caso di proprietà di un unico alloggio nel quale ricorre la condizione di sovraffollamento;
  - provvedimento di separazione personale dei coniugi o sentenza di divorzio che definisce l'assegnazione della casa coniugale, in caso di immobile che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di separazione o di sentenza di divorzio;
  - dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile;
  - provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà.

Al fine di agevolare il procedimento istruttorio, si consiglia di allegare alla domanda l'attestazione ISEE valida per l'anno 2024, priva di omissioni e/o difformità.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati all'Allegato 1 del presente bando, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

- Per l'attribuzione del punteggio a1 e a1 bis, allegare la documentazione comprovante la tipologia di redditi percepiti (pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità) e la documentazione comprovante i redditi percepiti nell'anno 2023;
- Per l'attribuzione del punteggio a 4 e a 4-bis: certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap ovvero copia della domanda di invalidità

presentata in data antecedente la pubblicazione del bando. Per l'attribuzione del punteggio a 4 e a 4-bis, la certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione. Per l'ammissibilità del documento fa fede la data di presentazione della richiesta di invalidità riportata nella certificazione.

- Per il punteggio a-8): copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/ o obbligo assegno di mantenimento e documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto (ad esempio estratto conto bancario);
- Per il punteggio b-1: certificazione rilasciata dalle autorità pubbliche competenti circa l'assoluta ed effettiva inidoneità dell'alloggio di residenza a fini abitativi (alloggio improprio) o altra documentazione comprovante questa condizione;
- Per il punteggio b-2: documentazione a dimostrazione della presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche condominiali e/o interne all'alloggio, nonché attestazione di handicap, invalidità o minorazione congenita o acquisita comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione. Qualora dalle attestazioni non sia rilevabile la presenza di difficoltà di deambulazione sarà necessario allegare certificato medico nel quale si attesta la presenza delle stesse. Per l'attribuzione del punteggio b-2 la documentazione tecnica attestante la presenza di barriere architettoniche nell'alloggio di residenza, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.
- Per il punteggio b-3: documentazione attestante l'abitazione in alloggi o strutture di accoglienza assegnati a titolo precario da altri servizi di assistenza del comune pubblici o privati. Il punteggio di cui al punto b-3 non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relativa all'abitazione. Potrà essere altresì valutata, comunque, l'attribuzione del punteggio solo in presenza di sottoscrizione di un piano di rientro della morosità con il soggetto Gestore Casalp S.p.A in data antecedente la pubblicazione del bando rispettato dal nucleo richiedente da almeno 6 mesi.
- Per il punteggio b-4: contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un membro del nucleo familiare del richiedente che sia anagraficamente residente nell'alloggio e le ultime 6 ricevute di pagamento del canone di locazione;
- Per il punteggio b-5: atto di pignoramento dell'immobile di proprietà, oppure convalida di sfratto per finita locazione o per morosità. Nel caso dello sfratto per morosità si dovrà allegare anche la documentazione richiesta per l'accertamento della condizione di morosità incolpevole indicata all'art. 7 del presente bando ai fini dell'attribuzione del punteggio.

- Per l'attribuzione del punteggio b-6: planimetria catastale per la valutazione delle condizioni di sovraffollamento. La coabitazione viene accertata d'ufficio attraverso l'anagrafe comunale.
- Per l'attribuzione del punteggio c-1: nel caso in cui il richiedente non sia residente sul territorio di Piombino, presentare contratti di lavoro da cui risulti una prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente il nucleo familiare nel Comune di Piombino. La storicità della residenza anagrafica viene accertata d'ufficio.

## **7. Valutazione condizione di morosità incolpevole**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) perdita del lavoro per licenziamento, con esclusione del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, dove per consistente si intende almeno il 30%;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

Per la valutazione della condizione di morosità incolpevole e conseguente applicazione del punteggio previsto dalla legge, dovrà essere prodotta la documentazione attestante le condizioni di cui sopra, quale a titolo esemplificativo: lettera di licenziamento, copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro, copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione, documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine; indicazione partita IVA o numero iscrizione camera di commercio; documentazione medica che attesti la situazione di cui alla lettera f) e documentazione che attesti le spese sostenute.

Qualora la documentazione prodotta sia ritenuta insufficiente per l'accertamento della morosità incolpevole potrà essere richiesta documentazione integrativa.

## **8. Istruttoria delle domande**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità formale.

Il Comune, accertata la regolarità e correttezza formale della domanda e della documentazione a questa allegata, verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative a cittadinanza, residenza, situazione economica con riferimento al limite di €.16.500,00 di valore ISEE, patrimonio mobiliare con riferimento al limite di €.25.000,00 risultante nell'attestazione ISEE, assenza di occupazioni abusive, occupazioni senza titolo e dichiarazioni di decadenza del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare.

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a norma dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli effettuati, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ferme restando le conseguenze penali per la dichiarazione mendace previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sarà escluso dalla Graduatoria.

Per esigenze istruttorie potranno essere richiesti dall'Ufficio documenti ulteriori rispetto a quelli presentati, da produrre entro il termine che verrà assegnato.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato le irregolarità, il relativo punteggio non sarà attribuito al richiedente e al suo nucleo familiare in sede di approvazione della graduatoria.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine di presentazione le irregolarità relative a:

- svolgimento di attività lavorativa regolarmente prestata per la condizione di partecipazione al Bando di cui alla lettera b) comma 2 allegato A alla LRT 2/2019;
- situazione economica, certificata da attestazione ISEE "con omissioni e/o difformità" per la condizione di partecipazione al Bando di cui alle lettere c), e1) e seguenti, comma 2 allegato A alla LRT 2/2019;
- provvedimento di separazione coniugale per la condizione di partecipazione al Bando di cui alla lettera d2) punto 1 comma 2 allegato A alla LRT 2/2019;
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di abitazione di cui alla lettera d2) punto 2 comma 2 allegato A alla LRT 2/2019;
- pignoramento dell'immobile di abitazione per la condizione di partecipazione al Bando di cui alla lettera d2) punto 3 comma 2 allegato A alla LRT 2/2019,

la domanda non sarà inserita in graduatoria provvisoria degli ammessi per mancanza dei requisiti di accesso.

Il richiedente ha facoltà di sanare l'eventuale incompletezza della domanda o della documentazione allegata attraverso la presentazione del ricorso in opposizione alla pubblicazione della graduatoria provvisoria entro i termini stabiliti per quest'ultimo.

## 8. Formazione e adozione della graduatoria provvisoria aggiornata

La graduatoria provvisoria è formulata attribuendo ai nuclei familiari partecipanti, sia che si tratti di nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio che di concorrenti già collocati nella graduatoria relativa al Bando del 2021 che abbiano presentato la nuova domanda, i punteggi previsti dall'Allegato 1, sulla base delle dichiarazioni prestate e della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, della ulteriore documentazione istruttoria eventualmente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà ordinata in base alla situazione economica meno favorevole, come risultante dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2024.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Qualora la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito tramite sorteggio operato dalla Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione ordinaria degli alloggi di ERP, istituita ai sensi dell'art. 3 del Regolamento ERP e d'ora in avanti denominata Commissione ERP.

**I nuclei familiari già presenti nella vigente Graduatoria di cui al Bando Generale Anno 2021 saranno ricollocati in graduatoria con il punteggio e situazione economica ISEE acquisiti nel Bando Generale Anno 2024.**

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del provvedimento adotta, con propria determinazione, la graduatoria provvisoria.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine di conclusione del procedimento in relazione al numero di domande presentate e/o a particolari esigenze istruttorie.

La graduatoria provvisoria è pubblicata in Albo Pretorio e sul portale istituzionale del Comune di Piombino per 30 giorni consecutivi, in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Il Comune di Piombino non invierà comunicazioni personali relative alla pubblicazione della graduatoria ai soggetti richiedenti; i provvedimenti di pubblicazione della graduatoria provvisoria degli ammessi al beneficio e l'elenco provvisorio degli esclusi saranno pubblicati in Albo Pretorio *online* e sulla pagina istituzionale del Comune. Le singole posizioni degli ammessi e degli esclusi saranno identificate con il **codice identificativo univoco** indicato nella **ricevuta** di presentazione dell'istanza.

## 9. Opposizione alla graduatoria provvisoria

Entro 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco provvisorio degli esclusi, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da indirizzare al Comune di Piombino – Ufficio ERP.

Il ricorso in opposizione è presentato esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, via Ferruccio 4, Piombino (LI);

- invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Piombino - Ufficio ERP, via Ferruccio 4, Piombino (LI); in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione ricevuti entro il termine;
- posta elettronica certificata all'indirizzo [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it); in tal caso deve avere la pec anche il richiedente.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati irricevibili.

Il ricorso in opposizione è ammesso per contestare il motivo di esclusione o l'attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni prestate nella domanda e della documentazione a questa allegata, o successivamente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

Le segnalazioni di eventuali errori materiali di calcolo e/o di errata trascrizione dei dati sui supporti informatici verranno trattate in autotutela e comunicate dal Responsabile del Procedimento alla Commissione ERP senza necessità di presentazione del ricorso.

Le integrazioni documentali per l'assegnazione dei punteggi a-4, a 4-bis, b-2 e b-3 verranno trattate d'ufficio e comunicate dal Responsabile del Procedimento alla Commissione ERP senza necessità di presentazione del ricorso.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione ERP. A questo scopo, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi in opposizione, il Responsabile del Procedimento trasmette alla Commissione ERP la graduatoria provvisoria, i ricorsi in opposizione, corredati della relativa documentazione, e le domande oggetto di ricorso.

La Commissione ERP decide sui ricorsi in opposizione entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della documentazione e trasmette le proprie determinazioni al Responsabile del Procedimento.

## **10. Approvazione ed efficacia della graduatoria definitiva aggiornata**

Il Responsabile del provvedimento, entro i successivi 15 (quindici) giorni, approva la graduatoria definitiva, sulla base delle decisioni di carattere vincolante della Commissione ERP.

Le graduatorie saranno pubblicate in Albo Pretorio e sul portale istituzionale del Comune di Piombino in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La graduatoria definitiva mantiene la propria efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP e, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, sostituisce la vigente Graduatoria di cui al Bando Generale Anno 2021.

## **11. Assegnazione degli alloggi**

Gli alloggi che si rendono disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva, nel rispetto del rapporto tra vani utili e componenti del nucleo familiare stabilito dall'articolo 12, commi 5 e 8, della legge e di quanto stabilito nel Regolamento ERP.

Nei confronti degli aventi titolo all'assegnazione, l'Ufficio ERP verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, sia per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti di partecipazione, che l'attribuzione dei punteggi riconosciuti nella graduatoria.

Qualora dalla verifica di cui al comma precedente emerga la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, della legge.

Qualora, invece, emerga una situazione familiare, economica, reddituale o abitativa difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, tale, però, da non assumere la qualità di mancanza di un requisito di partecipazione, il Comune provvede ad attribuire al nucleo richiedente un nuovo punteggio conforme alle risultanze degli accertamenti effettuati e a ricollocarlo nella graduatoria definitiva.

Qualora la verifica di veridicità dia esito positivo, il Comune propone al nucleo familiare uno o più alloggi al momento disponibili, idonei in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

In caso di rinuncia ingiustificata all'alloggio, il nucleo familiare viene escluso dalla graduatoria definitiva, sentita la Commissione ERP.

Oltre a quanto previsto all'art. 10 del Regolamento ERP, si considera giustificata la rinuncia all'alloggio quando questa sia motivata da gravi e documentati motivi familiari e/o sanitari certificati. In tal caso, il nucleo familiare viene mantenuto nella graduatoria definitiva e non perde il diritto alla scelta degli alloggi che si rendano disponibili entro i limiti temporali di efficacia della graduatoria.

Si considera giustificata anche l'eventuale rinuncia ad alloggi con ripristino a carico dell'assegnatario.

L'assegnazione definitiva è disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento e trasmessa all'Ente gestore per gli ulteriori adempimenti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proporre, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale ERP, alloggi non ancora ripristinati, per l'attuazione diretta da parte dell'assegnatario di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi, con le modalità previste dal Regolamento approvato dal Lode livornese e dalle convenzioni previste dalla legge regionale tra soggetto gestore e assegnatario.

## 12. Trattamento dei dati personali

### **Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati e ss.mm.ii.**

I dati e le informazioni che verranno comunicati al Comune di Piombino e ai suoi soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie del Comune e/o in adempimento del contratto/richiesta/interesse pubblico. Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti autorizzati per legge, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sul Comune ed alle Autorità dello Stato. Il Comune di Piombino, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. Il Comune di Piombino rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.

L'informativa privacy è visionabile al link: [https://www.comune.piombino.li.it/pagina9072\\_privacy.html](https://www.comune.piombino.li.it/pagina9072_privacy.html)

## 12. Responsabile del procedimento e Responsabile del provvedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Chiara Ioniti, responsabile dell'Ufficio ERP.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l' Ufficio ERP ai seguenti recapiti:

- telefono fisso 0565/63237 - 0565/63496 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30;
- posta elettronica [ufficiocasepopolari@comune.piombino.li.it](mailto:ufficiocasepopolari@comune.piombino.li.it).

Responsabile del provvedimento e titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Chiara Ioniti, dirigente del settore Servizi alla Persona.

*Piombino, 25 ottobre 2024*